



missione entro tre mesi dalla data della presentazione (art. 3 - primo capoverso);

3°) - che i richiamati in servizio riprenderanno nelle rispettive Amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado che avevano all'atto del licenziamento (art. 4 primo c.p.r.);

4°) - che nel termine di sei mesi dalla rispettiva assegnazione le Amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei richiamati in servizio e valuteranno le loro attitudini agli effetti delle eventuali promozioni che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito, qualora fossero rimasti in attività di servizio (art. 4 secondo c.p.r.).

Tale insieme di carriera è stato successivamente regolato dai D.D. L.L. 19 ottobre 1944 n. 301, e 30 novembre 1944, n. 880.

Il D. L.L. 10 agosto 1944, n. 190, mo-